

giornata su **SICUREZZA E' ORGANIZZAZIONE**


*Padova, 26 marzo 2018*

# **IL RISCHIO ZERO NON ESISTE**


*Il principio del rischio accettabile introdotto dal Codice di prevenzione incendi: uno strumento di progettazione a tutela del professionista antincendio*

Organizzatore:

con la collaborazione di:



patrocini:



**OBIETTIVI DEL CONVEGNO SUL «RISCHIO ZERO NON ESISTE»:**

**IL RISCHIO ACCETTABILE COME LIMITE DI RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA - Ing. Marco Di Felice**

# Genesi della sussidiarietà

La sussidiarietà del professionista antincendio nei confronti della pubblica amministrazione è maturata su questo percorso legislativo:

- **Legge 818/1984** >> nasce la figura del professionista antincendio
- **D.Lgs. 136/2006** (agg. con D.Lgs. 97/2017) >> introduce la SCIA antincendio
- **D.Lgs. 81/2008** >> T.U. salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- **DPR 151/2011** >> semplificazione dei procedimenti VVF: regola l'uso della SCIA antincendio
- **DM 03/08/2015 Codice di prevenzione incendi** >> nuovo protocollo di progettazione

# Sussidiarietà e responsabilità

La sussidiarietà induce il professionista all'assunzione di maggiori responsabilità, dalle quali l'ingegnere non si vuole esimere:

- asseverazioni, certificazioni, dichiarazioni
- progettazioni in assenza di regola tecnica
- progettazioni con approccio prestazionale.

Ma la responsabilità va assunta in un quadro di **regole chiare e non interpretabili.**

# Codice di prevenzione incendi

Prima della pubblicazione del Codice i criteri di progettazione delle attività «non normate» si basavano sull'analisi del rischio incendio, il cui esito poteva anche essere soggettivo e opinabile.

Ma ora **il Codice definisce univocamente il livello di rischio accettabile** in funzione del profilo di rischio (vita, beni, ambiente) dell'attività o del compartimento.

**Il Codice di prevenzione incendi offre inoltre un “protocollo di progettazione”, a tutela del professionista.**

# Codice di prevenzione incendi

Ma la radicale novità introdotta dal **Codice di prevenzione incendi**, fondato su **principi probabilistici** che escludono ogni certezza assoluta nelle attività umane, è il principio del:

### **RISCHIO ZERO NON ESISTE**

Tale postulato, da sempre condiviso e riconosciuto nella letteratura scientifica e nella legislazione internazionale, costituisce il **cardine del principio dell'accettabilità del rischio residuo**, che ispira i **moderni metodi di progettazione**.

**OBIETTIVI DEL CONVEGNO SUL «RISCHIO ZERO NON ESISTE»:**

**IL RISCHIO ACCETTABILE COME LIMITE DI RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA - Ing. Marco Di Felice**

# Codice di prevenzione incendi

L'impianto normativo del **Codice** garantisce quindi al progettista ed all'asseveratore un'**assunzione di responsabilità** (civile e penale) **consapevole**, ma soprattutto **l'eliminazione dei margini di aleatorietà di giudizio**.



# Antinomia tra Codice e T.U.

Si profila tuttavia un pericoloso conflitto con il **T.U. sulla sicurezza nei luoghi di lavoro** (D.Lgs. 81/2008 – art. 15), i cui obiettivi espliciti inducono a perseguire:

- **eliminazione dei rischi**
- ricorso alle conoscenze acquisite in base al **progresso tecnico**.

Ma a queste condizioni ogni scelta progettuale potrebbe essere messa in discussione, perché non ci sono limiti al progresso tecnico ed alle misure applicabili per tendere all'eliminazione dei rischi !!

# Criteri di giudizio della magistratura

Con riferimento agli obiettivi del T.U., il magistrato non si accontenta del rispetto di norme e regole tecniche, ma persegue l'inadempienza del professionista per il ***mancato uso delle migliori “tecnologie disponibili”, fornite dal progresso tecnico, per perseguire l'eliminazione dei rischi.***

Ma in materia di ingegneria, le **norme e regole tecniche non sono mai al passo con le nuove tecnologie**, che «corrono» molto di più del legislatore!!

**OBIETTIVI DEL CONVEGNO SUL «RISCHIO ZERO NON ESISTE»:**

**IL RISCHIO ACCETTABILE COME LIMITE DI RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA - Ing. Marco Di Felice**



# Accettazione del rischio residuo

In questa situazione il progettista non sa più come tutelarsi, perché **anche il pieno rispetto di norme e regole tecniche** (protocollo di progettazione del Codice) **potrebbe essere perseguito** in nome del «si poteva fare di più» ...

Infatti il **T.U.** induce il magistrato alla ricerca di **un responsabile ad ogni costo**, **senza accettare** il principio del rischio residuo, con la possibilità **che da un danno non derivi necessariamente una colpa**.

## Ma allora **Codice** oppure **T.U. sulla sicurezza** ?

### Codice:

- rischio zero non esiste
- protocollo di progetto

### T.U. sulla sicurezza:

- eliminazione dei rischi
- progresso tecnologico

## Questioni aperte:

- come si risolve questa antinomia del diritto?
- una magistratura «specialistica» sulla sicurezza sul lavoro potrebbe superare il problema?
- come si può tutelare il professionista antincendio?
- quali azioni può intraprendere la categoria?

*attendiamo i riscontri ...*